

## TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

**OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.**

### **1. Premessa.**

Le misure di cui all'oggetto, che l'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, demanda ai Capi degli Uffici giudiziari, sono dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Trattasi di due esigenze distinte e in contrasto fra loro, poiché il rischio di diffusione dei contagi, contro il quale è rivolta l'azione di contrasto, è direttamente proporzionale alla quantità di contatti fra le persone, nei quali si sostanzia gran parte dello svolgimento dell'attività giudiziaria. Ciò significa che quanto maggiore e più incisiva sarà l'azione di contrasto avverso la diffusione dei contagi, tanto maggiore sarà il pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Il contemperamento delle due contrapposte esigenze richiede, dunque, l'individuazione della soglia di accettabilità del sacrificio dei contrapposti interessi che sono alla base di esse. Ciò, posto, non v'è alcun dubbio che la tutela della salute delle persone –

di tutte, anche di quelle che costituiscono la fascia più anziana della popolazione – debba prevalere; il punto è stabilire come. L'esperienza delle ultime settimane nelle zone d'Italia finora più colpite dall'epidemia ci pone di fronte, da un lato, alla problematica della prima assistenza ai possibili contagiati in condizioni che garantiscano, al tempo stesso, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche del caso e la sicurezza dei sanitari e degli altri pazienti dal rischio di contagio, dall'altro, all'incidenza, statisticamente significativa, dei ricoveri di malati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. È evidente, quindi, che il livello di capacità del sistema sanitario regionale ad affrontare l'allargarsi dell'epidemia incide direttamente sulle scelte che i capi degli Uffici giudiziari del distretto devono adottare in ordine alle misure di prevenzione da porre in essere.

Nella riunione dell'11 marzo 2020 convocata dal Presidente della Corte di Appello di Campobasso, il Direttore Generale dell'ASREM aveva evidenziato l'esistenza, in Regione, delle seguenti, gravi criticità.

Quella derivante dall'arrivo in Regione, tra il 7 e l'8 marzo 2020, di numerose persone (circa 250 i soli individui che hanno fatto pervenire all'Autorità sanitaria la segnalazione prescritta dall'Ordinanza regionale, ma pare che molti altri non abbiano fatto tale segnalazione) provenienti dalle zone di maggiore diffusione del contagio, con prevedibili conseguenze nella diffusione in zona del contagio stesso e conseguente forte preoccupazione dell'Autorità sanitaria.

Quella derivante dal limitato numero di posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Regione; in particolare, gli unici posti letto disponibili per infettati da COVID-19 nei reparti di terapia intensiva degli ospedali sono, in totale, 10 e tutti a Campobasso, di cui 3 già occupati, per cui

ne restano solo 7, anche se ne è stato programmato l'aumento fino a 45 posti letto in tutta la Regione, in tempi che, tuttavia, non sono stati precisati.

Quella derivante dal numero limitato delle unità di personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere, alle quali si aggiungono i problemi di tensione del personale stesso, che hanno già provocato alcune defezioni, nonché il rischio di contagi del personale stesso, contagi già verificatisi (2 medici) e che hanno determinato la chiusura temporanea dell'ospedale di Termoli.

Sulla base delle indicate criticità il Direttore Sanitario dell'ASREM, anch'egli presente alla riunione, aveva ribadito la necessità di limitare al massimo i contatti tra le persone, di eseguire l'igienizzazione quotidiana dei locali e delle superfici e di utilizzare i dispositivi individuali di protezione, attesa l'impossibilità di fronteggiare un alto picco di contagio in una Regione come il Molise, tra quelle con il tasso più elevato di popolazione anziana, e aveva rappresentato che occorreva limitare al massimo gli accessi negli Uffici giudiziari, con flusso governato. Sulla base di tali considerazioni il Presidente del Giunta regionale del Molise, presente anch'egli alla riunione suddetta, il Direttore Generale dell'ASREM e il Direttore Sanitario dell'ASREM avevano espresso il parere che le udienze, fatte salve le funzioni essenziali, dovessero essere sospese per la durata massima originariamente prevista dall'abrogato art. 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11.

Con la nota del 4 aprile 2020 trasmessa al Presidente della Corte di Appello di Campobasso dal Presidente della Giunta regionale del Molise, lo stesso Presidente della Giunta regionale e l'Autorità sanitaria regionale hanno confermato il parere precedentemente espresso e hanno rappresentato la necessità, fatte salve le funzioni essenziali, di una ulteriore sospensione delle

udienze, alla luce delle evidenze epidemiologiche desumibili dai dati pubblicati a tutt'oggi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile sulle dimensioni e sull'estensione territoriale del contagio legato alla infezione a virus SarCov2, nonché avuto riguardo alla possibilità che tali dati potrebbero essere sottostimati per la presenza di casi asintomatici nella popolazione e al prolungamento temporale dell'emergenza.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, con nota del suo Presidente in data 27 marzo 2020, ha rappresentato l'esigenza di rinviare a data successiva al 30 giugno 2020 tutte le udienze fissate fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, con le sole eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e con applicazione, alle udienze escluse dal rinvio, delle disposizioni già adottate dal Presidente del Tribunale per il periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, e ha manifestato piena adesione, altresì, ai provvedimenti organizzativi adottati in tema di riduzione dell'orario di apertura delle Cancellerie al pubblico e di limitazione dell'accesso all'interno degli Uffici giudiziari.

Il comma 6 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal*

*Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*". Le "misure" alle quali la norma si riferisce consistono in provvedimenti di natura organizzativa espressamente estesi anche alle modalità di trattazione degli affari giudiziari, la cui individuazione discende dal duplice nesso di strumentalità con la finalità primaria di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con la finalità, secondaria e recessiva rispetto all'altra, di contenimento degli effetti negativi che l'azione di contrasto dell'emergenza epidemiologica inevitabilmente produce sull'attività giudiziaria. L'indicata prevalenza della finalità di contrasto della diffusione del contagio, oltre ad essere giustificata dal rilievo assoluto e predominante del diritto alla salute, è munita di una base testuale espressa, costituita dal richiamo alla necessità di assicurare *"il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*. Con tale proposizione il Legislatore ha voluto esprimere, invero, il carattere assoluto e cogente attribuito alle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle predette Autorità di Governo, le quali devono essere in ogni caso rispettate, anche se comportano effetti negativi per la funzionalità del sistema giudiziario, effetti che possono solo essere contenuti con l'adozione di misure che consentano l'esercizio della giurisdizione nei limiti in cui esso risulti compatibile con l'osservanza delle anzidette indicazioni. L'uso del modo indicativo del verbo "adottare", infine,

conferma che l'adozione delle misure necessarie per "consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie" è obbligatoria per i Capi degli Uffici giudiziari, la cui discrezionalità si esplica, invece, in due diverse direzioni. La prima consiste nella possibilità di derogare le norme di rango primario e secondario che disciplinano la trattazione degli affari giudiziari, adottando una o più delle misure indicate dal comma 7 dell'art. 83 cit., il cui nesso di strumentalità con le sopra richiamate finalità di contrasto dell'emergenza epidemiologica e di contenimento dei suoi effetti negativi sull'attività giudiziaria è presunto. La seconda consiste nel potere-dovere di adottare misure diverse e ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 7, se risultino necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle Autorità governative. In questo secondo caso la discrezionalità incontra il duplice limite della necessità di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, che deve essere adeguatamente motivata, e del carattere meramente "organizzativo" della misura da adottare, che deve essere inerente alle modalità di funzionamento dell'Ufficio e non può tradursi, in difetto di una previsione normativa espressa, nella potestà di sospensione generalizzata e indeterminata dell'attività giurisdizionale oltre i limiti stabiliti dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 cit. né, più in generale, in una potestà di deroga alle regole del processo oltre i limiti di intervento autorizzati dal predetto comma 7. Al di fuori delle ipotesi elencate nelle lettere da a) ad h) del comma 7 dell'art. 83 cit., quindi, il raggio di intervento del potere "organizzativo" del Capo dell'Ufficio è circoscritto al flusso governato dell'accesso e della permanenza all'interno dell'Ufficio giudiziario, con la conseguente possibilità di disciplinare aspetti, anche solo prodromici, dell'organizzazione dell'attività giudiziaria direttamente o indirettamente incidenti sulla corretta e integrale applicazione

delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità di governo. È appena il caso di rilevare, poi, che la potestà di intervento conferita ai Capi degli Uffici giudiziari dal comma 6 dell'art. 83 cit., benché ivi espressamente riferita alla regolamentazione del periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, deve intendersi operante anche durante il periodo di sospensione ex lege compreso fra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, nel quale è indubbio che le anzidette indicazioni igienico-sanitarie debbano essere integralmente osservate, rientrando esse fra le misure alle quali i Capi degli Uffici giudiziari devono necessariamente uniformarsi, nella loro duplice qualità di datori di lavoro e di titolari del potere di governo delle modalità d'uso degli immobili adibiti a sede dei rispettivi Uffici. La ragione del richiamo specifico di tale potestà solo per il periodo successivo al 15 aprile 2020 si spiega considerando che nel quadro delineato dal Legislatore spetta ai Capi dei singoli Uffici giudiziari decidere la ripresa totale o parziale della normale attività giudiziaria, onde si è ritenuto opportuno ribadire in modo esplicito che la ripresa deve avvenire compatibilmente con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità governative. Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, con riferimento all'ulteriore estensione del periodo di sospensione ex lege fino all'11 maggio 2020, disposta con l'art. 36, 1° comma, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Le considerazioni complessivamente svolte dall'Autorità sanitaria regionale evidenziano che il sistema sanitario regionale, sicuramente adeguato a gestire una situazione di normalità o di moderato incremento dei ricoveri in terapia intensiva, si troverebbe, invece, in serissima difficoltà ad affrontare un rapido ed incalzante diffondersi del contagio da COVID-19; lo dimostrano, drammaticamente, il numero risicato dei posti letto disponibili nei reparti di

terapia intensiva e la scarsità di personale sanitario in servizio presso gli ospedali della Regione, aggravata dal rischio, attuale e concreto, di contagi fra gli stessi sanitari, che potrebbero improvvisamente determinare la chiusura di interi reparti o addirittura di un intero ospedale, con pericolosissime soluzioni di continuità nell'assistenza ospedaliera. Finora i contagi hanno registrato nel Molise numeri inferiori a quelli di altre Regioni ma hanno comunque segnato una crescita significativa, superando abbondantemente la quota di duecento casi (ad oggi 232 casi), mentre la capienza dei posti letto in terapia intensiva non è assolutamente in grado di sopportare una sensibile accelerazione del ritmo dei ricoveri, sinora molto basso. Esiste, dunque, il rischio, se non addirittura la certezza, che in caso di aumento sensibile della diffusione del contagio le strutture ospedaliere regionali non riescano ad accogliere tutti i malati che necessitano di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, con conseguente, inevitabile, aumento dei decessi per mancanza di cure. Quest'ultima considerazione, lungi dal costituire esercizio di retorica astratta, rappresenta, al contrario, la constatazione drammatica desunta dalla vertiginosa escalation di contagi, ricoveri e decessi che ha notoriamente determinato la saturazione della capacità di assorbimento delle strutture sanitarie di una Regione come la Lombardia, il cui livello di efficienza è notoriamente superiore a quello delle strutture delle Regioni del Sud Italia e del Molise in particolare. Ben può prevedersi, quindi, che se la curva dei contagi subirà un'accelerazione l'andamento della curva dei decessi – tredici, sinora, nella nostra Regione – si aggraverà in misura significativa a causa dell'insufficienza del sistema sanitario a gestire l'incremento dei casi di contagio che richiedono il ricovero ospedaliero.

Il contesto che si è appena descritto e che caratterizza la situazione della Regione Molise impone, come hanno rappresentato con forza sia l’Autorità sanitaria regionale sia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, il rispetto assoluto e rigoroso di tutte le cautele prescritte dalle Autorità governative e, prima di tutte, quella che vieta ogni assembramento di persone. La gravità estrema della situazione impone di adottare una nozione estremamente lata di “assembramento”, estesa ad ogni raggruppamento, anche minimo, di persone in uno stesso luogo, con un rigore crescente, inversamente proporzionale all’aumento dell’ampiezza del luogo dell’assembramento. Anche due sole persone presenti nella stessa stanza o locale, quindi, costituiscono un assembramento da evitare e ciò vale a maggior ragione per le aule di udienza, soggette all’uso promiscuo di pavimenti, arredi (sedie e scrivanie) e apparecchiature (microfoni) sulle superfici dei quali potrebbero essersi depositati elementi attivi di contagio rispetto ai quali l’uso di dispositivi individuali di protezione, pur prescritto dal Presidente del Tribunale con precedente apposito provvedimento, non garantirebbe l’eliminazione del pericolo di veicolazione indeterminata, ad esempio attraverso gli indumenti che sono stati a contatto diretto con superfici sulle quali erano depositati elementi attivi di contagio.

Per assicurare l’integrale rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità governative nel contesto regionale molisano connotato dalle gravi criticità precedentemente illustrate, pertanto, si rende assolutamente necessario non solo il ricorso alle misure tipizzate previste dal comma 7 dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ma anche l’adozione di misure organizzative ulteriori, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, che evitino in radice ogni possibile assembramento nel senso sopra descritto, vietando la

presenza di più di due persone all'interno di una stessa stanza o aula di udienza – salvo che per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e per i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale – e consentendo la celebrazione di udienze civili e penali nel periodo emergenziale solo ed esclusivamente con modalità di collegamento da remoto fra tutti coloro devono o hanno diritto a parteciparvi.

Le Linee Guida approvate dal CSM con la delibera del 26 marzo 2020 prospettano, fra l'altro, un ampio impiego delle modalità di collegamento da remoto per la celebrazione delle udienze, ben oltre i casi di cui al comma 12 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ed anche la stipula di protocolli o l'instaurazione di prassi concordate dirette alla trasmissione telematica di una copia in formato PDF o JPG o immagine PDF O JPG, fra uffici giudicanti e requirenti, di provvedimenti penali urgenti redatti e sottoscritti in originale cartaceo da depositare nel fascicolo cartaceo e nel TIAP appena possibile, auspicando, altresì, la conclusione di protocolli con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e le Camere penali locali e l'adozione del metodo partecipato in funzione della predisposizione ed emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Le Linee Guida precisano, è vero, che il loro valore precettivo si esplica sul piano strettamente organizzativo, senza menomare il potere di interpretazione delle norme giuridiche riservato ai magistrati. Tale precisazione si pone in linea con quanto sin qui rilevato e va intesa nel senso che i limiti posti dai provvedimenti organizzativi dei Capi degli Uffici giudiziari e dai protocolli applicativi, pur

legittimi in virtù della priorità accordata alla finalità di contrasto dell'emergenza sanitaria, non possono impedire l'applicazione delle regole processuali cogenti e il conflitto dovrà essere composto nei singoli casi con soluzioni che rispettino le misure di cautela imposte dai Capi degli Uffici senza violare norme processuali inderogabili.

Con particolare riferimento alle udienze penali, giova evidenziare che il comma 12 dell'art. 83 cit. ribadisce la possibilità di prevedere che esse si svolgano sempre a porte chiuse e impone come modalità prioritaria il collegamento da remoto per gli imputati detenuti o in custodia cautelare, consentendo che esso venga attuato, indifferentemente, *“mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*. Trattasi, all'evidenza, di un'estensione della possibilità di svolgimento dell'udienza a distanza a ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste dagli artt. 45 bis, 146 bis e 205 ter disp. att. c. p. p. e con modalità anche diverse dalla videoconferenza. Orbene, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 12-4-2018, n. 22039, e Cass. pen., Sez. II, 27-5-2016 n. 47195) la partecipazione a distanza alle udienze penali è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla Legge, valendo in ogni altro caso la regola generale della partecipazione mediante la presenza fisica nell'aula di udienza di tutti coloro che devono o hanno diritto di parteciparvi. La violazione di tale regola con riferimento alla presenza dell'imputato o del suo difensore determina, secondo l'indicato orientamento giurisprudenziale, una nullità di ordine generale ex art. 180 c. p.

p., la quale viene sanata, ai sensi dell'art. 182, 2° comma, c. p. p., se la parte interessata non la eccepisce prima che l'atto nullo sia stato compiuto ovvero, se ciò non è possibile, subito dopo il suo compimento. Di conseguenza, tenuto conto della previsione di cui all'art. 183 c. p. p., se l'imputato non detenuto rinuncia a comparire e se il difensore dell'imputato accetta di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto e accetta, altresì, che le altre parti e i testimoni partecipino all'udienza con la stessa modalità, rinunciando contestualmente ad eccepire la nullità, l'udienza può legittimamente svolgersi mediante collegamento da remoto. Se, viceversa, l'imputato non detenuto non rinuncia a comparire ma chiede di essere presente nell'aula di udienza o se il difensore dell'imputato non accetta che l'udienza si svolga mediante collegamenti da remoto e/o non rinuncia all'eccezione di nullità, il Giudice procedente (salvo quanto si dirà riguardo alla convalida dell'arresto o del fermo, ai procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale), non potendo consentire l'ingresso in aula delle parti e dei difensori, perché in contrasto con le misure anti-assembramento disposte dal Capo dell'Ufficio al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità di Governo, ove intenda conformarsi alla linea interpretativa sinora affermata nella giurisprudenza di legittimità, dovrà dare atto del legittimo impedimento dell'imputato e/o del difensore e rinviare la trattazione del procedimento ad una nuova udienza, ai sensi dell'art. 420 ter c. p. p. Le stesse considerazioni valgono per il difensore della parte civile, il cui mancato consenso allo svolgimento dell'udienza a distanza, imponendo la celebrazione dell'udienza

“in presenza”, determina, per quanto già detto, il legittimo impedimento dell'imputato e/o del difensore dell'imputato e il conseguente rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 420 ter c. p. c.

Fermo restando quanto precedentemente rilevato, e pur essendo auspicabile un'evoluzione interpretativa che superi ogni irrigidimento preconcepito rispetto alle potenzialità offerte dal progresso tecnologico ammettendo, anche a quadro normativo invariato, l'equipollenza fra l'udienza celebrata “in presenza” e quella celebrata a distanza che assicuri tutte le condizioni della prima, è indubitabile che gli applicativi sinora resi disponibili non consentono che i processi celebrati a distanza possano svolgersi con la stessa celerità e speditezza di quelli celebrati “in presenza”. Una ripresa generalizzata dell'attività giudiziaria penale con processi celebrati a distanza, quindi, è assolutamente improponibile.

Riguardo alle udienze civili, per le quali esiste un'ampia possibilità di gestione da remoto, giova, tuttavia, evidenziare che l'udienza rappresenta solo una fase del ciclo di lavoro che coinvolge, oltre ai magistrati e agli avvocati, anche il personale amministrativo. Orbene, la fase del ciclo affidata al personale amministrativo e che deve svolgersi mediante l'uso dei sistemi informativi di cancelleria (SIECIC e SICID) deve essere espletata per intero all'interno della sede di lavoro, poiché l'accesso a tali sistemi non è, allo stato, consentito da remoto, e lo stesso vale per i sistemi informativi delle cancellerie penali (SICP, SIGE, SIES, SNT). La gestione dei sistemi informativi da remoto, inoltre, richiede che il personale amministrativo addetto sia munito di personal computer o notebook ministeriali dotati di tutti i programmi occorrenti anche per la sicurezza dei dati, così come è stato previsto e attuato per i magistrati. Alcune udienze, ancora, richiedono l'audizione di soggetti – testimoni e parti –

che spesso non dispongono di applicativi per il collegamento a distanza. La ripresa dell'attività giudiziaria, poi, suscita la necessità di sessioni fra avvocati e clienti, che non possono svolgersi da remoto quando i clienti non dispongono degli applicativi all'uopo necessari, e fra gli stessi avvocati non tutti sono attrezzati per lavorare in smart working da casa e molti sarebbero costretti, perciò, a recarsi negli studi. Infine, numerosi dipendenti amministrativi, testimoni e parti si muovono con i mezzi pubblici.

È facilmente intuibile, quindi, che la ripresa dell'attività giudiziaria: 1) vanificherebbe, di fatto, le norme primarie e secondarie che prevedono il lavoro da remoto come modalità ordinaria di espletamento della prestazione lavorativa del personale amministrativo, poiché i presidi, per evitare ritardi nel disbrigo della mole di adempimenti giornalieri generata dai flussi provenienti dalle parti e dai magistrati, dovrebbero essere notevolmente incrementati, fino a coincidere quasi interamente con l'organico effettivo dell'Ufficio; 2) provocherebbe una moltitudine di spostamenti di persone sul territorio in palese contraddizione con le indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità di governo, così frustrando la finalità di contenimento dell'emergenza. La misura prevista dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo n. 18, pertanto, costituisce una scelta pressoché obbligata e il periodo di sospensione consentirà al Ministero della Giustizia e agli Uffici giudiziari, da un lato, e agli avvocati e agli altri professionisti che partecipano all'esercizio dell'attività giurisdizionale, dall'altro, di realizzare le condizioni per il passaggio alla c.d. "fase 2" di uscita dall'emergenza, nella quale le misure di cautela anti-assembramento e in primis quella del distanziamento fisico tra le persone dovranno essere rigorosamente e integralmente osservate negli spostamenti sul territorio e nella permanenza all'interno dei luoghi di lavoro. Il

ritmo dell'attività giudiziaria nella fase 2, quindi, sarà quello compatibile con tali misure di cautela e tanto l'afflusso agli Uffici giudiziari quanto la permanenza e il movimento all'interno di essi dovranno essere rigidamente governati, tenendo conto, altresì, della necessità di evitare pericolosi assembramenti anche nelle aree antistanti e adiacenti agli edifici adibiti a sede degli Uffici giudiziari. È auspicabile, dunque, che:

- 1) tutti i sistemi informativi di cancelleria, civili e penali, siano resi accessibili da remoto;
- 2) il personale amministrativo sia munito di idonei personal computer o notebook ministeriali dotati di tutti i programmi occorrenti per l'utilizzo da remoto dei sistemi informativi di cui al punto n. 1), ivi compresi quelli preordinati ad assicurare la sicurezza dei dati informatici;
- 3) il lavoro agile e il telelavoro siano autorizzati con ampiezza coerente con la sempre immanente esigenza di tutela della salute pubblica e con le misure di cui ai punti 1) e 2);
- 4) sia portato a termine il completamento dell'informatizzazione del processo penale, con l'entrata a regime di un PPT analogo al PCT;
- 5) siano apportate modifiche espresse ai codici di procedura di penale e civile, prevedendosi l'equipollenza generalizzata fra l'udienza in presenza e l'udienza a distanza;
- 6) siano rese disponibili per le udienze modalità telematiche di collegamento da remoto di più agevole impiego, con il supporto di una struttura tecnica che governi il collegamento stesso secondo le disposizioni del Giudice che presiede l'udienza.

Fino a quando le condizioni sopra indicate non saranno state realizzate, la fase 2 procederà con il ritmo in concreto consentito dal rispetto rigoroso e

inflexibile delle misure di cautela prescritte dal Ministero della Salute, tenendo conto: che le conoscenze scientifiche sul COVID-19 sono in continua e rapida evoluzione; che la distanza minima di un metro fra le persone, attualmente stabilita, riduce il rischio di contagio ma non lo elimina e ciò vale ancora di più per i rapporti interpersonali all'interno di luoghi chiusi; che gli spazi disponibili all'interno degli Uffici giudiziari non sono compatibili con l'afflusso indiscriminato inevitabilmente prodotto dal numero di procedimenti che prima dell'emergenza venivano quotidianamente trattati nelle singole udienze.

Infine, sempre in funzione del contrasto della diffusione del contagio, favorita in modo allarmante dalla circolazione attraverso i soggetti c.d. "asintomatici", assai difficilmente controllabili a causa sia della scarsità di tamponi disponibili sia dalla modesta affidabilità dei test eseguiti su soggetti del tutto privi di sintomi, si rendono necessarie misure di particolare cautela dirette: ad acquisire, da coloro i quali – magistrati, dipendenti amministrativi, polizia giudiziaria, avvocati e altri professionisti, semplici utenti – intendono recarsi all'interno degli Uffici giudiziari informazioni sullo stato di salute nonché sui contatti non soltanto con persone contagiate ma anche con persone che abbiano avuto contatti con persone contagiate; a vietare l'ingresso a chi presenti sintomi febbrili significativi o abbia contatti con persone contagiate o con persone che abbiano avuto contatti con persone contagiate.

---

Le disposizioni che seguono sono state concepite e predisposte con il metodo partecipato, coinvolgendo i colleghi magistrati, l'avvocatura e il personale amministrativo, nonché d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Campobasso e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Larino, con i quali lo scrivente è in contatto costante, e si applicano nel periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020.

Con l'entrata in vigore, nella giornata odierna, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, che all'art. 36, 1° comma, ha prorogato fino all'11 maggio 2020 il periodo di rinvio d'ufficio e sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020 dall'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del medesimo art. 83 è fissato adesso al 12 maggio 2020. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, peraltro, non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini di cui all'art. 304 c. p. p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Ciò significa che tali procedimenti rimangono regolati dalla scansione temporale fissata dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e che rispetto ad essi il Capo dell'Ufficio può intervenire regolandone la sorte nel periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020. Non si ravvisa, tuttavia, in relazione alla complessità e al numero dei procedimenti con misure cautelari in atto nonché ai carichi complessivi, l'esigenza di disciplinare i procedimenti penali nei quali i termini di cui all'art. 304 c. p. p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 in modo diverso dagli altri, ferma restando l'esclusione dal rinvio d'ufficio e dalla sospensione dei procedimenti penali nei quali i termini di cui all'art. 304 c. p. p. scadono nel periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020.

Resta fermo, infine, anche per il periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020, come si è in precedenza evidenziato, il potere di intervento del Capo dell'Ufficio ai sensi del comma 5 dell'art. 83 cit. nonché nella sua duplice qualità di datore di lavoro e di titolare del potere di governo delle modalità d'uso dell'immobile adibito a sede dell'Ufficio giudiziario.

**2. Rinvio delle udienze ai sensi della lett. g) del comma 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.**

A decorrere dal 16 aprile 2020 e fino a tutto il 30 giugno 2020, tutte le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020 e non devono, perciò, essere celebrate né occorre, a tal fine, un provvedimento espresso del Giudice, necessario, invece, solo per le udienze escluse dal rinvio, che dovranno essere individuate dal magistrato titolare, il quale ne disciplinerà opportunamente la trattazione nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Salvo che per i procedimenti penali di cui al capoverso seguente, la disposizione di cui al capoverso che precede costituisce, per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020, mera reiterazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come prorogata dal comma 1 dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Per i procedimenti penali nei quali i termini di cui all'art. 304 c. p. p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 la disposizione di cui al primo capo del presente paragrafo, ad essi ugualmente applicabile, viene adottata ai sensi della lett. g) del comma 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Le date di rinvio saranno individuate tenendo conto delle seguenti priorità: procedimenti cautelari; procedimenti sommari o camerali non cautelari ma connotati da urgenza per la natura della materia trattata; procedimenti nei quali sia parte un fallimento; procedimenti ultratriennali; tutti gli altri procedimenti, da scadenzare secondo un criterio rigorosamente cronologico di iscrizione a ruolo.

Tutti i provvedimenti di fissazione delle nuove udienze civili dovranno essere adottati telematicamente, mediante l'utilizzo del PCT.

Sono escluse dal rinvio le sole udienze, civili e penali, nei procedimenti tassativamente indicati dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che saranno individuati a cura dei singoli magistrati assegnatari del ruolo, tenendo presenti, peraltro, le disposizioni che seguono.

La dichiarazione di urgenza prevista nell'ultimo periodo della lett. a) del comma 3 dell'art. 83 cit. è fatta, dal Presidente del Tribunale o dal Giudice precedente, secondo i casi ivi previsti, solo previa espressa istanza di parte ovvero d'ufficio nei soli casi individuati con provvedimento organizzativo adottato dal Presidente del Tribunale d'intesa con i magistrati dell'ufficio addetti al settore civile e sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino.

Per “*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*” si intendono tutte e solo quelle cause nelle quali l'udienza sia stata fissata per l'adozione di un provvedimento urgente avente ad oggetto gli alimenti o il mantenimento e, perciò, le udienze presidenziali nelle quali siano controversi gli alimenti o il mantenimento, le udienze camerale inerenti alla regolamentazione dei rapporti riguardanti i figli nati fuori del matrimonio, limitatamente all'adozione di un provvedimento provvisorio sul mantenimento, e ogni altra udienza all'esito della quale debba essere adottato un provvedimento che assicuri in via urgente gli alimenti o il mantenimento. Difatti, secondo un autorevole e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la qualificazione di “obbligazione alimentare” assunta dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia, cui ha aderito l'Italia e alle quali si conforma anche l'ordinamento

dell'Unione Europea, a partire dall'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27-9-1968, ratificata con legge n. 804 del 1971, “*deve essere intesa in senso ampio, in quanto si sostanzia in una formulazione sopranazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionali, e quindi certamente comprensiva dei diversi istituti della obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previsti nell'ordinamento italiano*” (cfr. Cass. civ., S.U., 1-10-2009, n. 21053). D'altro canto, in linea con il carattere tassativo delle esclusioni dal rinvio, correlato alla priorità assoluta della finalità di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma deve essere letta in senso restrittivo, intendendosi la relazione fra la causa e il suo oggetto in stretta e indissolubile correlazione con l'udienza intesa come sede processuale dell'adozione di un provvedimento in materia di alimenti od obbligazioni alimentari; sono escluse, perciò, fra le altre, anche le cause, in materia di famiglia, fissate per la modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e quelle fissate per gli adempimenti previsti dall'art. 183 c. p. c., per l'adozione dei provvedimenti sulle richieste istruttorie ovvero per la precisazione delle conclusioni. Sono, inoltre, escluse le cause di divorzio, anche se fissate nella fase presidenziale, nelle quali un provvedimento sul mantenimento sia già stato adottato nell'ambito della separazione giudiziale o consensuale e se ne chieda la modifica. Sono parimenti esclusi i procedimenti camerale aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio nei quali sia già stato adottato al riguardo un provvedimento provvisorio sul mantenimento, mentre quelli nei quali un provvedimento siffatto, ammissibile anche nel rito camerale (arg. ex art. 337 octies, 1° comma, c. c.), non sia stato ancora adottato sono trattati solo ed esclusivamente per l'adozione del provvedimento provvisorio, rimanendo soggetti, invece, al rinvio d'ufficio per

il provvedimento definitivo e per tutte le altre richieste. Infine, in tutti i casi considerati la causa viene trattata solo se il provvedimento provvisorio sugli alimenti o sul mantenimento abbia formato oggetto di una specifica ed espressa richiesta della parte interessata, distinta dalla domanda inerente alla pronuncia di merito, ovvero se la questione inerente agli alimenti o al mantenimento sia stata sollevata dal Giudice ex officio, a tutela dell'interesse di un minore.

I procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona sono quelli inerenti a diritti, costituzionalmente protetti, attinenti alla sfera personalissima dell'individuo.

Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e inabilitazione il magistrato procedente dovrà fare amplissimo ricorso ai poteri cautelari conferiti al Giudice Tutelare dall'art. 361 c. c. La trattazione di tali procedimenti con l'esame della persona che si assume incapace deve essere eseguita nei soli casi in cui viene dedotta, dal Pubblico Ministero o dalla parte privata interessata, una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute. Quest'ultima parte della disposizione deve essere intesa nel senso che non si deve comunque procedere all'esame della persona che si assume incapace se la stessa sia affetta da infermità fisica o psichica che non le consenta di partecipare attivamente all'esame. La parte che chieda di procedere al compimento dell'esame deve allegare un certificato medico che attesti che la persona che deve essere sottoposta ad esame è in grado di parteciparvi attivamente, comprendendo le domande che le vengono poste e pronunciando risposte intelligibili.

L'audizione prevista dal comma 2, ultima parte, dell'art. 12 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 può essere assolta per il tramite del Consultorio o della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia che hanno espletato i compiti e le procedure di cui all'art. 5 della stessa Legge, i quali raccolgono su supporto cartaceo o elettronico la volontà della minore e le ragioni che ella adduce, trasmettendo il supporto unitamente alla prescritta relazione.

Nei casi previsti dagli artt. 283 e 351 c. p. c. è sempre necessaria, ai fini dell'ammissibilità della richiesta incidentale di sospensione, la presentazione di un separato ricorso.

Nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 della lett. b) del comma 3 dell'art. 83 cit., il procedimento è attratto dal rinvio d'ufficio se l'imputato, il proposto o il suo difensore non ne chiedono la trattazione. La trattazione del procedimento, quindi, è un'eccezione e spetta ai soggetti legittimati attivarsi per farla valere. Al fine di assicurare lo svolgimento delle udienze in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di cautela imposte anche a seguito dell'emanazione del DPCM del 9-3-2020, del DPCM dell'11-3-2020 e del DPCM del 22 marzo 2020, è indispensabile che le eventuali richieste di trattazione del procedimento nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 della lett. b) del comma 3 dell'art. 83 cit. non solo siano presentate con congruo anticipo rispetto alle date delle singole udienze ma siano, altresì, proposte tutte entro un unico termine. Solo così, infatti, sarà possibile organizzare un calendario complessivo dell'intero periodo che permetta la celebrazione dei processi evitando pericolosi assembramenti di persone sia all'interno che all'esterno degli uffici giudiziari. Pertanto, tutti coloro i quali intendano richiedere la celebrazione dell'udienza nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 della lett. b) del comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 devono presentare la

relativa richiesta entro il termine di sette giorni, decorrente dalla comunicazione telematica del presente provvedimento ai difensori. La mancata presentazione della richiesta entro il termine così assegnato determina automaticamente il rinvio d'ufficio del procedimento a data successiva al 30 giugno 2020, senza che occorra all'uopo un provvedimento del Giudice titolare del procedimento stesso, il quale dovrà solo fissare la nuova udienza per una data successiva al 30 giugno 2020.

Sempre al fine di assicurare lo svolgimento dell'udienza in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di cautela imposte anche a seguito dell'emanazione del DPCM del 9-3-2020, del DPCM dell'11-3-2020 e del DPCM del 22-3-2020, le udienze civili e penali escluse dal rinvio d'ufficio devono essere celebrate sempre a porte chiuse nonché – anche quelle con detenuti, non essendo disponibili le apparecchiature per la videoconferenza – con le modalità da remoto previste dalla Dgsia, evitando qualsiasi afflusso di persone – magistrati, cancellieri, avvocati, parti e testimoni – negli Uffici giudiziari del Circondario. I soli testimoni, se privi dei dispositivi e/o dei programmi necessari per il collegamento da remoto, sono ammessi all'interno dell'aula di udienza e sono obbligati a comparire fisicamente davanti al Giudice, che regolerà gli ingressi in modo tale da far rispettare costantemente la distanza di almeno due metri fra una persona e l'altra. A tal fine le sedie dovranno essere poste a distanza di almeno due metri l'una dall'altra. L'utilizzo degli impianti di fonoregistrazione è consentito solo con l'uso, da parte di ciascun utilizzatore, compresi i magistrati, il Cancelliere e i testimoni, di guanti di lattice e mascherina chirurgica, che al termine dell'uso devono essere chiusi in un sacchetto di plastica e riposti in apposito contenitore a ciò destinato. In assenza di detti dispositivi di protezione individuale è fatto divieto

assoluto di usare gli impianti di fonoregistrazione. In ogni caso, tutti coloro i quali sono presenti fisicamente nell'aula di udienza devono indossare una mascherina o una sciarpa che copra il naso e la bocca, come prescritto in via generale nel paragrafo n. 3, cui si rinvia.

Nel caso in cui l'imputato o il suo difensore intendano chiedere, ai sensi dei nn. 1, 2 e 3 della lett. b) del comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la celebrazione del processo all'udienza già fissata, l'istanza dovrà contenere: l'indicazione della disponibilità, da parte del difensore, del collegamento da remoto con l'applicativo Teams; l'accettazione dello svolgimento dell'udienza con la partecipazione dei difensori mediante collegamenti da remoto e la rinuncia a sollevare eccezioni di nullità o inutilizzabilità riguardo a tale modalità di partecipazione all'udienza; la rinuncia, da parte dell'imputato, a presenziare all'udienza. Le stesse condizioni dovranno essere assicurate, con apposita comunicazione dopo l'avviso di celebrazione dell'udienza, dai difensori di parte civile. La persona offesa non è ammessa nell'aula di udienza ed è rappresentata dal difensore. Nel caso in cui manchino, nell'istanza e/o nella comunicazione, una o più delle suddette condizioni, le parti e i difensori non potranno comunque accedere all'aula di udienza, ostandovi la necessità inderogabile di evitare assembramenti incompatibili con il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità di Governo e il Giudice procedente adotterà i provvedimenti consequenziali ai sensi dell'art. 420 ter c. p. p.

Le uniche eccezioni rispetto a quanto sopra disposto sono stabilite per la convalida dell'arresto o del fermo, per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale e per i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità

di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. In tali casi, fermo restando il collegamento a distanza con l'arrestato o fermato o con l'imputato sottoposto a custodia cautelare o comunque detenuto, il difensore – e lo stesso vale per l'imputato non detenuto né sottoposto a custodia cautelare e per le altre parti – che non accetti come sopra indicato di partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza è ammesso all'interno dell'aula di udienza ma dovrà indossare una mascherina o una sciarpa (che dovrà procurarsi a proprie cura e spese) che copra il naso e la bocca e mantenersi ad una distanza non inferiore a due metri dal Giudice e dal Cancelliere ed eguale distanza dovrà essere mantenuta fra questi ultimi.

La modalità prioritaria di trattazione dell'udienza civile nei procedimenti esclusi dal rinvio d'ufficio disposto dal comma 1 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è quella prevista dalla lett. h) del comma 7 dell'art. 83 cit. Tale disposizione si applica anche alle udienze soggette al rito del lavoro.

L'udienza si svolgerà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

La trattazione scritta deve essere informata al principio di sinteticità degli atti processuali nel rispetto della pienezza del contraddittorio; il Giudice, quindi, assegnerà alle parti termine fino alle ore 13,00 del giorno dell'udienza per depositare note scritte la cui lunghezza non deve superare una pagina di venticinque righe con carattere 12 Times New Roman ed ulteriore termine fino alle ore 16,30 dello stesso giorno per depositare eventuali repliche la cui lunghezza non deve superare una pagina di quindici righe con carattere 12 Times New Roman.

In ossequio ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c. p. c., ciascun difensore comunicherà al collega di controparte, immediatamente dopo il deposito delle prime note, una copia di queste ultime, attestandone la conformità all'originale depositato telematicamente, in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di replica nel termine come sopra assegnato.

La Cancelleria, in ogni caso, scaricherà le prime note e le repliche con priorità assoluta su ogni altro deposito e, compatibilmente con l'orario di lavoro dell'unità addetta, entro la stessa giornata lavorativa, assicurando, per quanto possibile, che le prime note siano inserite nel fascicolo telematico in tempo utile per l'esercizio del diritto di replica.

La mancata presentazione sia delle prime note che delle seconde comporterà gli effetti della mancata comparizione in udienza della parte alla quale l'omissione si riferisce.

Il provvedimento del Giudice sarà reso fuori udienza e comunicato.

Nei soli casi in cui non sia ammessa la trattazione scritta, per le udienze civili dovranno essere resi operativi sulle postazioni portatili ministeriali dei magistrati e su quelle ministeriali fisse che lo consentano i programmi Skipe for business e Teams. I difensori comunicheranno, sul PCT, i rispettivi recapiti telefonici e email nonché, nel caso in cui sia previsto il compimento di un atto processuale al quale deve partecipare la parte, quelli delle parti che abbiano a disposizione un computer munito dei programmi Skipe for business o Teams. Qualora le parti non dispongano di tali mezzi, dovranno coordinarsi con i rispettivi difensori, i quali devono munirsi di detti programmi e curare che la parte da loro rappresentata sia presente in studio, con il rispetto delle cautele e prescrizioni tutte disposte dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se non vi sia estrema urgenza di provvedere, potrà

essere avanzata dalle parti costituite istanza congiunta di differimento dell'udienza oltre il 30 giugno 2020. Nel comunicare i recapiti i difensori attesteranno la disponibilità dei programmi Skipe for business o Teams.

Con specifico riferimento all'audizione dei coniugi nei casi esclusi dal rinvio d'ufficio delle udienze, si evidenzia che l'audizione personale dei coniugi è finalizzata esclusivamente all'esperimento del tentativo di conciliazione, in funzione del "favor matrimonii". La grave situazione di pericolo di contagio da COVID-19 derivante dai contatti sociali e le pesanti restrizioni imposte alla libertà di movimento delle persone dai DPCM del 9 e dell'11 marzo 2020 integrano, senza alcun dubbio, un legittimo impedimento che giustifica la mancata comparizione del coniuge ricorrente, alla quale non può, perciò, ricondursi, in tal caso, l'inefficacia del ricorso introduttivo, stabilita dagli artt. 707, 2° comma, c. p. c. e 4, 7° comma, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898. Verificandosi una siffatta ipotesi di mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi legittimamente impediti e ove risulti comprovata l'irrevocabile volontà di uno o di ambedue i coniugi di sottrarsi al tentativo di conciliazione, è ammessa nell'udienza presidenziale l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti senza che si renda necessaria l'audizione personale dei coniugi. Verificandosi quest'ultima eventualità, l'udienza potrà svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, come in precedenza illustrato.

L'esame della persona che si assume incapace nei procedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, ove ammesso nei casi di indifferibilità, deve essere effettuato anch'esso mediante collegamento da remoto, all'uopo avvalendosi delle apparecchiature

elettroniche – ivi inclusi i telefoni cellulari abilitati alla videochiamata – di cui dispongano la struttura che ospita l'esaminando o i suoi familiari.

Le udienze civili pubbliche escluse dal rinvio e che non possano svolgersi mediante trattazione scritta sono tenute sempre a porte chiuse e mediante collegamento da remoto, come sopra illustrato.

Per le udienze penali, attesa l'indisponibilità della modalità della videoconferenza, saranno utilizzati i programmi Skipe for business o Teams, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 146 bis disp. att. c. p. p.

Il provvedimento che dispone procedersi con collegamento da remoto è comunicato alle parti e ai difensori in tempo utile per consentirne la partecipazione all'udienza nei modi consueti previsti dalle norme sul Processo Civile Telematico, per le udienze civili, e nei modi previsti dai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per le udienze penali.

Delle modalità di tenuta dell'udienza e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 146 bis disp. att. c. p. p. deve darsi atto a verbale.

Le udienze civili escluse dal rinvio d'ufficio, che non possano svolgersi mediante trattazione scritta, e le udienze penali escluse dal rinvio d'ufficio, diverse da quelle di convalida dell'arresto o del fermo, possono essere differite a data prossima a quella già fissata, al fine di consentire la predisposizione della funzionalità dei collegamenti da remoto.

**3.Limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari – limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici medesimi – regolamentazione dell'accesso ai servizi – ulteriori misure di cautela da osservare.**

Al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività degli Uffici giudiziari giudicanti del Circondario in condizioni di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle misure di cautela imposte anche a seguito dell'emanazione del DPCM del 9-3-2020 e del DPCM dell'11-3-2020, e in applicazione dell'art. 83, comma 7, lettere a) e b), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'accesso ai predetti Uffici è limitato in funzione dei soli atti urgenti per i quali risulti impossibile l'utilizzo dei sistemi telematici e per le sole udienze non rinviabili per le quali non possa predisporre il collegamento da remoto. Atti urgenti sono solo quelli direttamente connessi ai procedimenti tassativamente indicati dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come specificati nel dettaglio al paragrafo n. 2 che precede, cui si rinvia.

Per le stesse finalità, in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, l'orario di apertura delle Cancellerie al pubblico è ridotto a un'ora al giorno dalle ore 9,00 alle ore 10,00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il sabato le Cancellerie rimarranno chiuse al pubblico.

Sarà necessario munirsi di prenotazione e, avuto riguardo alla riduzione delle possibilità di accesso, per tutti indistintamente i soggetti esterni, professionisti e non professionisti, l'appuntamento deve essere fissato contattando direttamente l'unità di Cancelleria interessata, per mezzo del telefono o in via telematica. I numeri interni delle singole unità di Cancelleria e gli indirizzi email cui inviare le richieste telematiche di prenotazione sono resi pubblici sul sito web dell'Ufficio. Il Funzionario responsabile dell'unità organizzativa valuta l'urgenza e concede l'appuntamento anche ad horas, se necessario per l'utile compimento dell'atto. Avverso l'eventuale diniego è ammesso reclamo al Presidente del Tribunale in qualità di Dirigente amministrativo vicario.

Il numero massimo di soggetti esterni ammessi contemporaneamente a ciascun piano è ridotto a tre; gli appuntamenti dovranno, perciò, essere fissati tenendo conto di questa ulteriore limitazione e non potranno essere più di tre al giorno per ciascuna unità del presidio giornaliero, scaglionati a distanza di venti minuti l'uno dall'altro.

A cura del responsabile di settore (civile e penale) del presidio giornaliero saranno consegnate al personale di vigilanza, entro le ore 8,45, le liste degli appuntamenti della giornata, con l'indicazione dell'unità ricevente e della persona che ha prenotato l'appuntamento.

Il personale addetto alla vigilanza acquisisce, dalle persone, siano essi avvocati, altri professionisti o semplici utenti, che chiedono di entrare nel Palazzo di Giustizia o nei locali dell' Ufficio del Giudice di Pace di Termoli, un'autocertificazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento congiunto n. 590/2020, che attesti che la persona non è contagiata né ha avuto contatti con persone contagiate o che abbiano avuto contatti con persone contagiate ovvero, al contrario, che è contagiata o ha avuto contatti con persone contagiate o che abbiano avuto contatti con persone contagiate. L'autocertificazione verrà consegnata alla Segreteria della Presidenza che provvederà a trasmetterla alla ASREM. Nel caso in cui la persona rifiuti di presentare l'autocertificazione ovvero la stessa risulti positiva, non sarà consentito l'ingresso e, ove si tratti di testimoni o di parti processuali, il nominativo della persona, verrà segnalato al Giudice del procedimento in corso con l'indicazione del diniego dell'ingresso, ai fini della valutazione della circostanza quale legittimo impedimento. In ogni caso non potranno essere contemporaneamente presenti all'interno degli uffici giudiziari persone in numero incompatibile con la possibilità effettiva di rispettare la distanza

minima di due metri fra una persona e l'altra; il personale in turno di presidio collaborerà con il personale addetto alla vigilanza armata, al di contingentare gli ingressi in modo tale da assicurare che in ogni spazio degli Uffici (Tribunale, UNEP e Uffici del Giudice di Pace) non sia presente un numero di persone superiore a quello sopra determinato. Il personale in turno di presidio presente a ciascun piano vigilerà sul rigoroso rispetto della distanza inderogabile di almeno due metri fra una persona e l'altra.

L'obbligo dell'autocertificazione è esteso anche al personale di magistratura e amministrativo del Tribunale di Larino e degli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli. L'autocertificazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento congiunto n. 590/2020, verrà rilasciata in occasione del primo ingresso successivo all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, con l'aggiunta espressa dell'impegno a comunicare immediatamente nelle stesse forme eventuali modificazioni sopravvenute. Il magistrato o il dipendente amministrativo che rifiuti di rilasciare l'autocertificazione o che rilasci un'autocertificazione positiva non può accedere all'interno degli uffici giudiziari e, ferma restando, nel primo caso, la responsabilità disciplinare per l'inottemperanza ad una disposizione del Capo dell'Ufficio, svolge la prestazione lavorativa esclusivamente da remoto, il magistrato avvalendosi del PCT nonché, negli altri settori dell'attività giurisdizionale ove ciò sia consentito, della firma digitale con trasmissione dei provvedimenti via email e il dipendente amministrativo in modalità di lavoro agile o di telelavoro secondo quanto già previsto in visa generale, salvi restando gli obblighi previsti dalle ordinanze delle Autorità sanitarie centrale e regionale. Il rientro nella sede di lavoro potrà avvenire, secondo i casi, solo dopo il rilascio dell'autocertificazione, dopo il decorso del periodo massimo di quarantena

obbligatoria prescritto dalle Autorità sanitarie centrale e regionale ovvero, in caso di contatto c.d. “indiretto” (cioè con un soggetto che è stato in contatto con un contagiato), dopo che si è avuta notizia certa dell’esito negativo della prova del tampone effettuata sul soggetto con il quale è intercorso il contatto oppure, in caso di tampone positivo su quest’ultimo soggetto, dopo il decorso di un periodo di tempo eguale alla durata massima della quarantena obbligatoria.

Di ogni singola autocertificazione, del personale interno e dei soggetti esterni, deve essere formata una copia da trasmettere alla Segreteria della Presidenza per gli adempimenti di cui al provvedimento congiunto n. 590/2020.

È fatto, inoltre, divieto assoluto di ingresso all’interno degli Uffici giudiziari a chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37,5° gradi. Prima di uscire di casa al mattino, quindi, chi deve recarsi presso un Ufficio giudiziario del circondario deve misurare la propria temperatura corporea, assicurandosi che non sia superiore a 37,5° gradi e comunicando, in caso di superamento, l’esito dell’effettuata rilevazione al medico curante. I dipendenti del Ministero della Giustizia, gli avvocati, coloro che sono chiamati a comparire come imputati o come testimoni devono, inoltre, comunicare al Tribunale l’esito dell’effettuata rilevazione nonché, appena disponibile, il certificato del medico curante che conferma la circostanza. Appena sarà divenuta disponibile la relativa strumentazione, si procederà alla sistematica rilevazione della temperatura corporea prima di consentire l’ingresso all’interno degli Uffici giudiziari del circondario.

L’ingresso all’interno degli Uffici giudiziari giudicanti è consentito soltanto a chi sia munito (i soggetti esterni a loro cura e spese) di una mascherina o, in mancanza, di una sciarpa che copra il naso e la bocca; la mascherina o la

sciarpia devono essere indossate prima di entrare e devono essere mantenute per tutta la durata della permanenza all'interno degli Uffici giudiziari.

Fermo restando l'obbligo del rispetto rigoroso della distanza minima di almeno due metri fra una persona e l'altra, è fatto divieto a ciascun dipendente di trattenersi nella stanza di un collega o di un magistrato se non per esigenze direttamente connesse al lavoro d'ufficio e anche in tale caso occorre evitare qualsiasi forma di assembramento. Le riunioni, ivi incluse le camere di consiglio fra i magistrati, devono avvenire esclusivamente con collegamento da remoto. I magistrati devono evitare, ove possibile, di incontrarsi fra loro e limitare al massimo la presenza in ufficio, incrementando l'utilizzo dei sistemi telematici.

In funzione della prevenzione del rischio biologico, si ribadiscono le seguenti ulteriori disposizioni, già adottate con precedenti provvedimenti e conformi a quanto prescritto con le Circolari del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 e del 18 marzo 2020.

Si ribadisce e si prescrive di:

- ◉ lavarsi spesso le mani facendo uso di acqua e sapone o di soluzioni idroalcoliche;
- ◉ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- ◉ evitare abbracci e strette di mano;
- ◉ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- ◉ osservare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

- ⊙ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- ⊙ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- ⊙ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
- ⊙ non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- ⊙ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
- ⊙ usare la mascherina se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In aggiunta a quanto precede è fatto obbligo all'intero personale di magistratura e amministrativo di munirsi della mascherina resa disponibile dal datore di lavoro, o, a scelta, di altra idonea mascherina di proprietà del dipendente e di indossarla durante l'intera durata della giornata lavorativa e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui si rimane all'interno degli Uffici giudiziari.

Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. Ad ulteriore scopo precauzionale si ribadisce, come già precedentemente disposto, che non è consentito l'ingresso all'interno degli Uffici giudiziari a chi presenti una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°.

Si raccomanda, inoltre: di areare frequentemente tutti i locali, aprendo spesso finestre e porte, anche negli spazi comuni quali atri, scale, corridoi e simili, in ognuno dei quali almeno una finestra deve rimanere sempre aperta durante la

giornata lavorativa; di non attivare, finché è possibile, gli split per il riscaldamento/raffrescamento e, in ogni caso, di non attivare mai la funzione di ricircolo. Nel caso in cui sia necessario attivare i suddetti split (fermo restando sempre il divieto di azionare la funzione di ricircolo), il singolo dipendente che procede all'attivazione deve darne immediata comunicazione alla Segreteria, che richiederà all'impresa affidataria del servizio di manutenzione di effettuare con cadenza settimanale la pulizia degli split messi in funzione.

Nel lavarsi le mani i dipendenti avranno cura di togliersi tutti i monili e di:

svolgere accuratamente le seguenti procedure con una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:

1. bagnarsi le mani con l'acqua,
2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani,
3. frizionare le mani palmo contro palmo,
4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l'operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,
5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,
6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,
7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro,
8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in

avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro,

9. risciacquare accuratamente le mani con l'acqua;

- asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;
- chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani.

Per il personale UNEP che opera sul territorio, fermo restando il provvedimento del 12-3-2020, che si conferma, si prescrive l'osservanza delle seguenti, ulteriori misure:

- evitare, ove risulti giuridicamente e materialmente possibile, di entrare e trattenersi all'interno di luoghi chiusi;
- osservare sempre, in ogni caso, la distanza minima di almeno un metro di distanza da ogni interlocutore;
- acquisire, dalle persone che partecipano all'atto da compiere, un'autocertificazione che attesti che la persona non è contagiata né ha avuto contatti con persone contagiate o che abbiano avuto contatti con persone contagiate ovvero, al contrario, che è contagiata o ha avuto contatti con persone contagiate o che abbiano avuto contatti con persone contagiate; l'autocertificazione verrà consegnata al Funzionario Dirigente UNEP che provvederà a trasmetterla alla ASREM; nel caso in cui l'autocertificazione risulti positiva, il Funzionario o Ufficiale Giudiziario procedente non acquisirà la sottoscrizione della persona e attesterà nell'atto, quale causa della mancata apposizione della firma, la circostanza dichiarata; in ogni altro caso le sottoscrizioni delle persone che partecipano all'atto saranno acquisite solo se la sottoscrizione è richiesta ai fini della validità dell'atto e in tal caso la penna per la sottoscrizione sarà consegnata e la sottoscrizione sarà apposta solo dopo che

la persona sarà stata munita di guanti di lattice, i quali saranno smaltiti dallo stesso utilizzatore.

È necessario, poi, avere una particolare attenzione nell'ipotesi in cui debba essere compiuto un atto con la partecipazione di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria (tosse, starnuti, difficoltà respiratoria).

In tale ipotesi operativa si prescrive di contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di possibile caso sospetto per nCoV, e nell'attesa dei sanitari, di:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- fare indossare alla persona che deve partecipare all'atto una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di goccioline;
- indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, un camice monouso, protezione facciale;
- lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona sospetta, prestando particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati; il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

I dipendenti UNEP che operano all'esterno del Palazzo di Giustizia saranno muniti di un'adeguata scorta di guanti di lattice e mascherine per se stessi e per le persone che partecipano all'atto da compiere nonché, per il lavaggio delle mani quando si trovano all'esterno del Palazzo di Giustizia, di alcol denaturato o di altra soluzione alcolica con la quale procedere all'operazione di lavaggio.

In assenza dei suddetti dispositivi individuali di protezione o anche di uno solo di essi, il personale UNEP si asterrà dal compiere l'atto.

Finito l'utilizzo gli operatori avranno cura di: eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili; lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche.

#### **4.Presidi – prestazione lavorativa del personale amministrativo in modalità da remoto.**

Presso ciascun Ufficio giudiziario giudicante del Circondario e presso l'Ufficio NEP di Larino è costituito un Presidio giornaliero per l'espletamento delle attività indifferibili che non possono essere svolte da remoto; per la nozione di "attività indifferibili", per l'individuazione di quelle che non possono svolgersi da remoto, per le modalità di costituzione del presidio e per la regolamentazione della prestazione lavorativa del personale amministrativo si rinvia all'Ordine di servizio del 22 marzo 2020. Come previsto da detto Ordine di servizio, il personale che espleta il turno di presidio svolge, compatibilmente con la priorità attribuita alle attività indifferibili e con il tempo residuo concretamente disponibile, anche le altre attività che richiedono l'utilizzo di sistemi informativi non accessibili dall'esterno degli Uffici giudiziari.

Il personale amministrativo che svolge la prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" o in modalità di "telelavoro" espleta le attività indicate dal progetto predisposto per ciascuna unità. Fra queste, particolare attenzione e impegno devono essere rivolte alle materie del Patrocinio a spese dello Stato, delle spese di giustizia e del recupero crediti nonché alle liquidazioni in favore

di ausiliari del Giudice. Va, infatti, rammentato che la sospensione quasi totale dell'attività giudiziaria arreca, inevitabilmente, grave nocimento agli Avvocati e agli altri professionisti che prestano la loro attività quali ausiliari del Giudice, i quali vedono interrotto per un lungo periodo il flusso degli affari che costituiscono per gli Avvocati l'unica fonte di guadagno e per le altre categorie professionali una fonte non secondaria di guadagno. Il principio costituzionale di solidarietà sociale impone, perciò, ai Magistrati e al Personale amministrativo di approfondire, in questo momento di estrema difficoltà per il Paese, il massimo sforzo per alleviare, almeno in parte, i sacrifici sopportati dagli esercenti le professioni, che non godono, allo stato, di alcun ammortizzatore sociale. I Magistrati, quindi, evaderanno sollecitamente le richieste di liquidazione di compensi e rimborsi pendenti e il personale amministrativo si dedicherà con la massima sollecitudine al disbrigo degli adempimenti occorrenti per l'esecuzione dei provvedimenti di liquidazione emessi. I Funzionari giudiziari, ciascuno per il proprio settore: assegneranno con cadenza settimanale alle unità subordinate un numero di fascicoli in funzione degli adempimenti prodromici o conseguenti alla liquidazione di compensi e rimborsi spese e/o in funzione della ricognizione delle spese prenotate e da prenotare a debito nonché dell'annotazione manuale delle stesse sulla copia cartacea del foglio notizie; provvederanno agli adempimenti di loro competenza, ivi inclusa la chiusura del foglio notizie, che verrà trascritta sulla copia cartacea. Le copie cartacee del foglio notizie verranno trasmesse, unitamente ai fascicoli cartacei, al dott. Battistella, abilitato all'uso del sistema informativo SIAMM in modalità di telelavoro, il quale provvederà all'annotazione sul foglio notizie informatico e alla chiusura dello stesso. Il Funzionario giudiziario dott.ssa Talia, abilitata anch'ella all'uso del sistema

informativo SIAMM in modalità di telelavoro, provvederà sollecitamente all'emissione dei mandati di pagamento.

---

Il presente provvedimento è esecutivo e avrà efficacia sino al 30 giugno 2020. Sarà pubblicato sul sito web del Tribunale e comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, ai magistrati e al personale amministrativo addetti al Tribunale Ordinario di Larino, agli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli nonché al Sig. Procuratore della Repubblica in Sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, alle RSU e alle articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente nonché, per quanto di competenza comunale in ordine all'acquisto dei beni e dei servizi necessari per dare attuazione alle misure sopra indicate per la parte riguardante l'Ufficio del Giudice di Pace di Termoli, al Sindaco del Comune di Termoli.

9-4-2020

Il Presidente del Tribunale  
dott. Michele Russo